

# **COMUNE DI ROBASSOMERO**

**Città Metropolitana di Torino**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**2020 - 2022**

## **NOTA INTEGRATIVA**

*Allegato B) alla Deliberazione C.C. n. 6/09.04.2020*

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio adottato fin dal 2015, per gli enti locali che hanno avviato la sperimentazione contabile nell'esercizio 2014, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

Nella formulazione delle previsioni di bilancio, per ciò che concerne la spesa, si è tenuto conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese sostenute in passato con valutazioni attente circa il contenimento e la razionalizzazione su interventi possibili di manovra.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In particolare, per le previsioni relative ai trasferimenti dello Stato sono state previste le spettanze così come indicate sul sito del Ministero.

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato sulla base della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Sono stati rivisti gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità andando ad applicare le seguenti percentuali: il 95% per il 2020 e il 100% per il 2021 e 2022.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, quelle relative alla riscossione coattiva della Tariffa Rifiuti (TARI) introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012, oltre a quelle dell'ICI/IMU e i proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico è stato preso in considerazione il quinquennio 2015/2019.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare ha determinato i seguenti risultati:

<b>RIEPILOGO TRIENNIO</b>				
<b>Previsione</b>		<b>%</b>	<b>Quota a bilancio</b>	
			<b>Quota annua minima</b>	<b>Importo stanziato</b>
2020	73.580,20	95	69.901,19	69.901,19
2021	73.580,20	100	73.580,20	73.580,20
2022	73.580,20	100	73.580,20	73.580,20

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **1. FONDO RISCHI**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non sono stati individuati né quantificati rischi di soccombenza.

### **2. FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ' PARTECIPATE**

Ai sensi della Legge 27-12-2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che gli accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

In caso di risultato negativo, condizione finora non verificatasi, l'ente accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 50% per il 2016 ed al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, mentre dal 2018 l'accantonamento a regime è del 100%.

Al momento nessuna società partecipata presenta un risultato negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

### **3. FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs 118/2011 - punto 5.2 lettera i) è previsto apposito fondo costituito per un importo di € 1.952,21 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, sono eliminati in sede di riaccertamento ordinario, in quanto non impegnabili e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

### **4 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO LEGALE**

il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che“

nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine, prudenzialmente, è stato costituito apposito fondo rischi di € 2.000,00.

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge ma solo in una determinazione presunta.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
PRESUNTO (Anno 2020-2022)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>740.386,66</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>1.069.587,78</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.663.019,25
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.689.490,50
+/-	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	1.491,25
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>784.994,44</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	<b>784.994,44</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	386.355,09
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	1.1150,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>387.505,09</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>397.489,35</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione

### **Fondo Pluriennale Vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste per legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relativa a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati con deliberazione della G.C. n. 17/06.02.2019 ad

oggetto: "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021" ai sensi D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario, fase propedeutica per la predisposizione del rendiconto 2019.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale, finanziati con risorse proprie dell'Ente, si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed alla delibera Giunta Comunale n. 17/06.02.2019.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Il Comune di Robassomero non ha rilasciato alcuna garanzia.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Il Comune di Robassomero non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale**

Con deliberazione C.C. n. 21/27.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni con la ricognizione delle partecipazioni possedute dal nostro Ente alla data del 23/11/2016, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.


Le disposizioni del Testo unico sono state applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Pertanto, sulla base di quanto sopra e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente, l'esito della ricognizione effettuata non ha fatto emergere la necessità di alienare alcuna partecipazione.

Con deliberazione C.C. n. 61/16.12.2019 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/19.08.2016.



Il Comune di Robassomero detiene attualmente le seguenti partecipazioni azionarie nelle società di capitale sotto elencate:



bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet del nostro Ente: [www.comune.robassomero.to.it](http://www.comune.robassomero.to.it) sul canale d'accesso **Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate.**